

Giuseppe Speciale

La “lotta del male contro il male” nel “cimitero dei vivi”. Sul lavoro dei condannati alla fine dell'Ottocento

“Qui c'era un particolare mondo a sé, che non rassomigliava a nessun altro; qui c'erano delle leggi particolari, a sé, fogge di vestire a sé, usi e costumi a sé, e una casa morta, pur essendo viva, una vita come in nessun altro luogo, e uomini speciali. Ed ecco, è appunto questo speciale cantuccio che io mi accingo a descrivere”.

Fëdor Dostoevskij, *Memorie dalla casa dei morti*

Il dibattito sul lavoro dei condannati non si esaurisce con le scelte consacrate nel codice Zanardelli e nel regolamento penitenziario del 1891, ma continua a impegnare giuristi e legislatore anche negli anni successivi.

Il sistema disegnato nel nuovo codice non prevede più i lavori forzati, rifiuta l'applicazione dei condannati a lavori inutili e improduttivi - quali il *tread mill*, lo *shot drill*, il *crank* e lo *stone breaking* adottati nel sistema inglese in cui i detenuti fanno girare senza sosta una ruota servendosi dei piedi, trasportano palle di cannone da un luogo ad un altro e poi da questo a quello, azionano per ore una manovella senza alcuno scopo, spaccano pietre - e prescrive invece il lavoro produttivo, industriale e agricolo, come una componente fondamentale del trattamento penitenziario fondato sul sistema cellulare, che prevede l'isolamento e il silenzio notturno e il lavoro comune e il silenzio diurno¹.

Tutti i protagonisti del dibattito, giuristi e legislatori, esaltano il lavoro, perché allontana dall'ozio e prepara alla vita da liberi, e articolano le loro proposte a seconda della concezione della pena che propugnano: alcuni pongono l'accento sulla funzione rieducativa ed emendatrice del lavoro; altri sulla funzione meramente disciplinare; altri sulla convenienza che lo Stato potrebbe avere in termini di risparmi sui costi del mantenimento dei carcerati, o, addirittura, di economie nella realizzazione di opere pubbliche; altri sugli effetti che il lavoro in carcere produce in capo al condannato che ha espiato la pena nel momento del suo reinserimento nella comunità dei liberi; tutti, infine, hanno anche piena consapevolezza che il lavoro svolto dai condannati possa in qualche caso dar luogo a forme di concorrenza nei confronti del lavoro libero e temendo che possa alterare gli equilibri e il normale gioco del mercato si preoccupano di circoscriverne il ricorso solo a determinati ambiti o di adottare misure che

¹ Fino al 1902 i condannati nella vigenza del codice precedente continuano a essere incatenati a due a due - come già prescritto dai bandi del 1826 e dai regolamenti del 1860 (che classificava i condannati dei Bagni in quattro Divisioni, distinte dal colore di una striscia di lana apposta sul berretto), del 1878 e del 1891 - con catene assicurate da un anello posto al malleolo della gamba sinistra e composte da sei a diciotto maglie del peso complessivo variabile da 1,3 kg a 6 kg. Solo nel 1902 con il r.d. n. 377 del 2 agosto l'uso delle catene fu abolito, ma il ministro continuò per mesi a indirizzare circolari ai responsabili degli stabilimenti penitenziari per assicurarsi che osservassero la nuova legge. Con il r.d. 14 novembre 1903 n. 484 si diminuì l'intensità e la durata delle punizioni e si abolì il ricorso ad ogni strumento di coercizione corporale e di tortura fisica, attraverso la soppressione dei ferri, della camicia di forza e della cella oscura.

comunque scongiurino il verificarsi dei rischi che paventano².

I discorsi, quasi tutti, dei giuristi e del legislatore, riferiscono dati puntuali sui costi di mantenimento dei reclusi e delle guardie e sui numeri dei reclusi, delle guardie carcerarie, delle giornate di lavoro, delle giornate di malattie, della mortalità: la statistica fornisce elementi per la valutazione degli effetti del lavoro, non solo sul piano economico, ma anche su quello dell'efficacia rieducatrice della pena, per esempio quando misura le recidive e confronta quelle dei condannati che non sono stati applicati a forme di lavoro con quelle dei condannati che hanno lavorato e, tra queste ultime, misura le differenze a seconda del tipo di lavoro. La statistica, inoltre, registra che la maggioranza dei reclusi, così come la maggioranza dei condannati per delitti contro la persona, proviene da ambienti rurali³.

Nell'ambito di questo ampio e assai articolato dibattito che impegna, su fronti opposti e con la solita acredine, giuristi delle cosiddette Scuola classica e Scuola positiva e politici di vari schieramenti, uno spazio importante è dedicato alla possibilità di applicare i condannati ai lavori di bonifica di zone malariche e paludose, cioè di quelle regioni del paese (su tutte l'Agro romano, ma anche aree della Sardegna e della Sicilia) ancora sottratte alle colture e allo sfruttamento economico a causa delle condizioni ambientali pericolose, quando non addirittura letali, per chi vi lavori.

Il dibattito verte sulla funzione della pena (afflittiva, retributiva, riparatoria), sul valore del lavoro del condannato (economico e morale), sugli eventuali rischi per la

² Cfr., per un primo orientamento, anche per i rilievi metodologici, i contributi di A. Cappelli, *La storia penitenziaria: fonti e metodi*, e di M. Calzolari e M. Da Passano, *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, pubblicati entrambi in M. Da Passano – G. Neppi Modona, (curr.), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Atti del convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari e dal Parco nazionale dell'Asinara (Porto Torres, 25 maggio 2001), Roma 2004, rispettivamente alle pp. 17-26 e 129-187; A. Gambardella, *Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il Regno d'Italia*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 12.1 (2008), pp. 7-69; R. Giulianelli, "Chi non lavora non mangia". *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 12.3 (2008), pp. 83-106. Sul più ampio tema della questione criminale, cfr. i contributi raccolti nel volume L. Lacché – M. Stronati, (curr.), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2014, in particolare, per alcuni profili che qui rilevano, quello di M. Gibson, *I limiti della cittadinanza: prigionieri e prigionieri nell'Italia liberale*, alle pp. 215-225, e quello di M. Stronati, *Italia "criminale". Stereotipi e questione penale nell'Italia liberale*, alle pp. 227-261. Il tema del lavoro, insieme ad altri, fu al centro del III Congresso internazionale penitenziario che si tenne a Roma nel 1885. Utili riflessioni sul tema possono scaturire dalla lettura del numero de "Il Ponte" del 1949 (anno V, num. 3): i contributi in esso contenuti, pur riguardando direttamente le condizioni del sistema carcerario italiano nel periodo postbellico e le esperienze degli oppositori politici antifascisti, suggeriscono riflessioni utili alla migliore comprensione del fenomeno nel suo complesso, anche in riferimento agli anni che più direttamente qui interessano (in particolare gli interventi di P. Calamandrei, *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*, pp. 225-236; R. Bauer, *Il regime carcerario italiano*, pp. 238-255; E. Battaglini, *Esperienze di un giudice di sorveglianza*, pp. 266-271). Interessanti, infine, anche perché costituiscono una testimonianza "diretta" dell'universo carcerario dei nostri giorni, per la condizione generale del detenuto e per gli specifici riferimenti all'applicazione al lavoro, sono i volumi di C. Mazzerbo - G. Catalano, *Ne vale la pena. Gorgona: una storia di detenzione, lavoro e riscatto*, Roma 2013, e S. Aleo, *Dal carcere. Autoriflessione sulla pena*, Pisa 2016. Sul carcere, sulla pena e sul corpo dei condannati non possono trascurarsi gli studi che sono stati condotti a partire dal *Surveiller et punir: Naissance de la prison* di Michel Foucault. I ediz. francese del 1975, I ediz. italiana del 1976.

³ Cfr., per esempio, gli interventi di Turati, Bonacci, Beltrani Scalia, Tommasi Crudeli, Ferri, Lucchini, Di Sangiuliano in sede di dibattito parlamentare citati *infra*.

salute e per la stessa vita (del condannato e della guardia carceraria), sull'interesse economico dello stato alla bonifica delle zone malsane: tutti beni rilevanti di cui tutti i protagonisti del dibattito sono ben consapevoli e che nei discorsi sono disposti in un ordine gerarchico che ne fissa priorità e importanza. Il valore autentico che giuristi e legislatore attribuiscono effettivamente ai vari elementi (per esempio alla salute e alla vita dei condannati) non sempre è quello che emerge dalle altisonanti enunciazioni di principi, spesso è ben nascosto tra le pieghe del discorso.

Il dibattito sull'adozione del lavoro, e del lavoro particolarmente faticoso e pericoloso per la salute del condannato, come momento fondamentale del trattamento penitenziario, ha radici antiche. Senza risalire ad età più lontane qui è sufficiente ricordare il cap. XXVIII, dedicato alla pena di morte, dei *Delitti e delle pene* di Beccaria in cui si sostiene che la minaccia della perdita della libertà e dell'applicazione al servizio e alle fatiche ha un'efficacia maggiore della minaccia della morte nel "rimuovere qualunque animo determinato" dal delitto:

Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente; e come l'uomo parla e cammina e procaccia i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idea morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti⁴.

e un passo del *Saggio di politica* di Gian Domenico Romagnosi:

Alfine qual beneficio recano e quale risarcimento i carcerati che hanno coi loro delitti apportato detrimento ed offesa alla civil società? Può essa lagnarsi che le loro braccia sieno per lei divenute inutili, e forse per sempre, e che una porzione del pubblico patrimonio sia indarno versata a somministrare pane, a provvedere di custodia, e di servizio, di infermieri, di farmachi, di chirurghi, di medici, una truppa sciaurata d'inutili e di malfattori. Andrebbe affatto diversamente la cosa, se la prigionie fosse anch'essa piantata a maniera di una casa di lavoro; ovvero se ai pubblici lavori, all'estrazione delle miniere, all'asciugamento delle paludi, rifacimento o mondezze delle strade, al regolamento de' fiumi, o ad altre cose di simili fatta, più o meno gravi, e per un tempo più o meno lungo in proporzione al delitto, si destinassero i rei. Essi perderebbero la libertà con profitto del corpo sociale, e di loro stessi: imperciocché la vita regolata e faticosa servirebbe loro di scuola al ben fare, ed almeno alcuni di essi, benché riposti in libertà, seguirebbero ad amare la vita attiva: lo spettacolo del loro castigo, esposto sempre agli occhi del pubblico, lascerebbe una forte vantaggiosa impressione sugli animi innocenti; e coi loro lavori compenserebbero tanto il pubblico erario, quanto la civil società dei danni recati dai loro delitti, così al pubblico, come al privato interesse⁵.

Perché sia efficace sul piano dell'emenda e della prevenzione, è necessario che il lavoro a cui devono applicarsi i condannati abbia anche un contenuto affittivo e non consista in un'attività qualsiasi, sia pure assai faticosa, quale è quella di chi lavora la terra. A tal proposito valgono le parole pronunciate il 30 maggio 1843 da Pasquale

⁴ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino 1965, V ediz. 1981, pp. 63-64.

⁵ G.D. Romagnosi, *Saggio di politica*, Firenze 1858, pp. 76-78.

Stanislao Mancini nella seduta generale della *Regia società economica del principato ulteriore* per esprimere la sua ferma disapprovazione al progetto di ordinare i nuovi asili di mendicizia del regno di Napoli nelle forme di colonie agricole in cui impiegare contemporaneamente mendici e condannati:

Di grazia, crederà alcun uomo, cui non manchi senno ed esperienza del cuore umano, che nelle nostre condizioni morali ed economiche fosse per riuscire sufficiente freno a contenere le volontà malvagie e disposte a delinquere, specialmente nelle classi basse della società, la minaccia di una pena, consistente nel passare alcuni anni in una campagna, fatta bella e salubre, a lavorar la terra nella più fertile e ridente provincia del reame, ricevendo vitto e vestito, e raggranellando un capitale nella cassa di risparmio? Oh, quanti dei nostri contadini ambirebbero in premio de' loro sudori questa che si vorrebbe rappresentare come pena riserbata alla scelleratezza! In breve la sicurezza individuale sarebbe compromessa, e veder potremo la società dai suoi cardini scrollata!⁶.

Ascoltiamo ora le voci che hanno animato il dibattito negli anni immediatamente precedenti e successivi all'entrata in vigore del codice Zanardelli: proprio su alcuni momenti di questo dibattito voglio richiamare l'attenzione perché li ritengo utili per cercare di capire quale posto si riservava alla vita e alla salute del condannato nella scala dei valori (meglio nelle scale dei valori) del giurista e del legislatore del tempo.

Comincio dai discorsi da cui ho tratto le due espressioni utilizzate nel titolo del mio intervento.

L'espressione "lotta del male contro il male" è adoperata alla Camera il 9 marzo del 1899 dal deputato Teodorico Bonacci, già ministro della giustizia nel primo governo Giolitti (1892-1893) e nel quinto governo Di Rudinì (1898). Bonacci, a proposito dell'opportunità di adibire i condannati ai lavori di bonifica di malsane aree paludose e malariche, afferma:

Il male contro il male, la delinquenza mandata a combattere la malaria, e da questa lotta tra due mali trarre il duplice bene della redenzione delle terre insalubri e della redenzione delle anime mediante il lavoro; l'obbligo dei condannati, che hanno offeso la società, di sostenere del lavoro sociale la parte più dura, più faticosa, più ingrata, più pericolosa; infine le squadre dei condannati che nell'Agro romano, nelle lande più desolate della Sardegna e in altre regioni incolte ed insalubri aprono e spianano la via all'esercito dei liberi lavoratori: questi erano i miei concetti, questi i propositi miei!⁷.

L'altra espressione utilizzata nel titolo, "cimitero dei vivi", che riecheggia la dostoyeschiana "casa dei morti" precedente di quattro decenni, è adoperata da Filippo

⁶ P. S. Mancini, *Della utilità di ordinare i nuovi asili di mendicizia nel Regno di Napoli, sotto la forma di colonie agricole. Discorso pronunziato nella seduta generale della Regia Società economica del Principato Ulteriore del 30 maggio 1843*, in "Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche", 1844, fascicolo V, pag. 269, citato dallo stesso Mancini in una sua lettera del 31 marzo 1874 indirizzata a Martino Beltrani Scalia e dallo stesso pubblicata alle pp. 125-128 del suo *La Deportazione*, Roma 1874.

⁷ T. Bonacci, *Intervento nella tornata di giovedì 9 marzo 1899*, in *Atti Parlamentari. Camera dei deputati*. Legislatura XX, 2a Sessione, Discussioni, pp. 2771-2775 (la citazione è a p. 2772). Nella stessa tornata un vivace scambio tra Lucchini e Ferri ci restituisce i toni del dibattito tra scuola classica e scuola positiva a proposito, tra l'altro, anche della funzione della pena. Sulla polemica tra Ferri e Lucchini cfr. M. Da Passano *Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica)*, in "Diritto@Storia", n. 1, maggio 2002 – Memorie, in www.dirittoestoria.it.) Tutti gli atti parlamentari che qui sono citati sono consultabili on line sul sito della Camera dei Deputati.

Turati alla Camera il 18 marzo del 1904 nel corso del dibattito sull'approvazione del bilancio del ministero dell'Interno. Nel suo intervento, che qui si richiamerà più volte, il deputato socialista, replicando al Direttore dell'amministrazione penitenziaria Doria, redattore della relazione statistica sull'amministrazione carceraria, i cui dati sono oggetto di valutazione nel dibattito parlamentare, lamenta la totale separazione tra il mondo dei liberi e il mondo penitenziario:

L'amministrazione carceraria non è sospettata, unicamente perché non è conosciuta, perché nessuno ne sa nulla, perché non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri di vivi che sono le carceri. Provatevi a vivere là dentro (*Eh ! eh ! Interruzioni - Ilarità*) e poi sappiatemi dire se tutto non vi è da riformare, a cominciare da quegli agenti di custodia dei quali tracciava testé una rapida fisiologia l'onorevole Capece-Minutolo. È un mondo misterioso, ignorato da tutti, a cominciare dal ministro dell'interno, e lo dico a suo onore, perché, se non fosse ignoto anche a lui, egli, che al postutto, per quanto ministro dell'interno, è un galantuomo e un galantuomo intelligente (*Ilarità - Commenti*), non avrebbe indugiato un minuto ad iniziare sul serio una radicale riforma. Io dissi una volta in questa Camera che per diventare ministro dell'interno, mi pareva una condizione indispensabile quella di aver passati alcuni anni in galera. (*Oh! oh! - Ilarità*). Ed allora, siccome in quest'aula si amano le barzellette, mi fu risposto che io posavo la mia candidatura a quel posto. No, non si trattava di questo. Io posavo semplicemente davanti alla Camera un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile. La verità è che, all'infuori di qualche condannato politico, che ebbe la fortuna, proprio la fortuna, di essere mescolato con i condannati comuni, non vi è nessuno che con conoscenza di causa vi parlerà dell'interno delle carceri. Gli altri, o la loro voce è troppo fioca per arrivare fin quassù, oppure, e specialmente i più rispettabili fra essi, desiderano soprattutto di dimenticare e di far dimenticare il triste tempo passato tra quelle mura⁸.

Le parole di Bonacci si riferiscono direttamente all'argomento che qui si vuole trattare: "la delinquenza mandata a combattere la malaria", "la redenzione delle terre insalubri" e "la redenzione delle anime" che scaturiscono dalla lotta del male contro il male in cui ai condannati, che hanno offeso la società, spetta sostenere la parte "più dura, più faticosa, più ingrata, più pericolosa". Turati, invece, almeno in questa parte del suo intervento, evidenzia un aspetto che sembra non riguardare direttamente il nostro argomento, quello della separatezza tra il mondo dei liberi e "quei cimiteri di vivi che sono le carceri": il leader socialista, forte della esperienza personale, richiama al senso della realtà e lamenta che nessuno ha conoscenza di causa di ciò che avviene nelle carceri.

L'intervento di Turati, in un altro passaggio, è importante perché sintetizza efficacemente i concetti che ispirano il regolamento penitenziario del 1891 che si sviluppa seguendo due direttrici (in contrasto tra di loro secondo il deputato socialista):

Da un lato l'intenzione, un po' ascetica se vogliamo, di atterrire e deprimere il condannato, di fargli sentire la potenza enorme dello Stato vindice, di obbligarlo a piegarsi su di sé e a rabbrivire delle sue colpe; questo è il lato innegabilmente feroce, ma, secondo l'intenzione dell'autore, provvidamente feroce, del regolamento; ma di contro a questo, che è il lato dell'ombra, vi è anche il lato della luce; vi è cioè, nel regolamento medesimo, tutta una serie di precetti, di istituti, intesi poi a confortare il condannato, ad elevarlo a mano a mano,

⁸ F. Turati, *Intervento nella 2a tornata di venerdì 18 marzo 1904*, in *Atti Parlamentari. Camera dei deputati*. Legislatura XXI, 2a Sessione, Discussioni, pp. 11821-11828 (la citazione è a p. 11822).

preparandolo ad uscire dal sepolcro in condizioni fisiche, intellettuali e morali che lo rendano capace di affrontare e superare le lotte della vita nelle vie della rettitudine. Senonché, come è molto più facile rinchiudere un condannato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non educarlo e farne un uomo nuovo; come la ferocia non richiede né intelligenza, né fatica, né mezzi pecuniari, mentre l'educazione esige tutte queste cose; è avvenuto che, del regolamento carcerario, tutta la parte brutale, quella in cui sopravvive lo spirito della vendetta sociale contro il disgraziato che è nelle carceri, è larghissimamente applicata; tutta la parte, invece, che rispecchia il dovere dello Stato di provvedere alla redenzione del colpevole, guarentendo al tempo stesso la sicurezza pubblica contro le recidive, tutto questo è lasciato completamente da parte, è rimasto lettera morta⁹.

L'autore del regolamento a cui Turati si riferisce è Martino Beltrani Scalia, massimo responsabile della Direzione delle carceri del Ministero dell'Interno, direttore della *Rivista di discipline carcerarie* e, appunto, principale estensore degli 891 articoli che compongono il Regolamento penitenziario del 1891. Beltrani Scalia riveste un ruolo centrale in tutto il dibattito di cui ci stiamo occupando perché ha fortemente voluto, già nel 1880, sperimentare l'applicazione dei condannati al faticosissimo e rischiosissimo lavoro di bonificazione di una zona malarica dell'Agro Romano¹⁰. Mi riferisco all'esperimento condotto proprio per volere di Beltrani Scalia alle Tre Fontane, un latifondo di oltre 500 ettari sottratto alle corporazioni religiose dopo l'Unità e in seguito ceduto in enfiteusi ai trappisti francesi diretti dall'abate Franchino, un esperimento che Mario Da Passano ha raccontato in pagine importanti per la ricostruzione di questo tema, pagine a cui rinvio anche perché riferiscono le punzecchiature che Lucchini lancia contro Lombroso e Ferri, esperimento che più volte è richiamato nel dibattito, e i cui risultati vennero giudicati ora in termini estremamente positivi, ora in termini negativi, anche a causa dei dati incompleti e frammentari a disposizione degli studiosi, effetto della separatezza e della mancanza di comunicazione tra il mondo dei liberi e il cimitero dei vivi lamentate da Turati¹¹.

Qui è sufficiente ricordare che Beltrani Scalia, che certamente difese l'esperimento in cui si scommise personalmente come studioso e come massimo responsabile delle carceri italiane, era ben consapevole della complessità dei valori in giuoco e, negli scritti in cui presenta il progetto e i risultati conseguiti, adotta di volta in volta, e non senza contraddizioni, registri diversi: ora giustifica e fonda l'esperimento su ragioni di opportunità economica, ora su ragioni più direttamente collegate all'efficacia

⁹ Turati, *Intervento nella 2a tornata di venerdì 18 marzo 1904*, cit., pp. 11821-11822. A distanza di oltre un secolo, le parole di Turati potrebbero utilizzarsi, con riferimento all'attuale sistema penitenziario italiano, e non solo italiano, per il quadro che emerge dal recente volume di S. Aleo, *Dal carcere*, cit., nato anche da una assidua frequentazione di alcuni istituti penitenziari di cui si è potuto avvalere l'autore.

¹⁰ M. Beltrani Scalia, *Il lavoro dei condannati all'aperto. L'esperimento alle Tre Fontane e la questione dell'Agro romano*, in "Rivista carceraria", X (1880), pp. 193-194. Intorno all'esperimento delle Tre Fontane, dopo la pubblicazione di Beltrani Scalia si accende una polemica tra lo stesso Beltrani Scalia e Leone Carpi: le lettere che i due si scambiano possono leggersi nella "Rassegna settimanale" n. 140 del 5 settembre 1880 (Carpi) e n. 143 del 26 settembre 1880 (Beltrani Scalia), nel "Popolo romano" del 19, 21 e 22 settembre del 1880 (Carpi) e del 24 settembre 1880 (Beltrani Scalia), del 6 e 7 ottobre 1880 (Carpi e Beltrani Scalia) e sono riunite nella "Rivista di discipline carcerarie", X (1880), fasc. 8-9, e pubblicate anche nell'opuscolo *Il lavoro dei condannati all'aperto (polemica)*, Civitavecchia 1880.

¹¹ Di M. Da Passano, oltre a M. Da Passano – M. Calzolari, *Il lavoro dei condannati all'aperto*, cit., *supra*, nt. 2, cfr. *Echi parlamentari*, cit.

rieducatrice e emendatrice della pena, ora al valore afflittivo, ora al valore premiale dell'applicazione al lavoro, sempre poggiando le proprie argomentazioni su una ricca, ma non sempre completa e omogenea, serie di dati statistici.

Nel 1880 Beltrani sciorinava una serie di dati economici e statistici, ancora una volta non sempre omogenei e completi, che servivano a dimostrare la convenienza e l'efficacia dell'esperimento; la sua unica, o comunque principale, preoccupazione era in quegli anni costituita dal fatto che il sistema delle pene allora vigente non prevedeva una forma entro cui realizzare l'esperimento, per cui egli invocava un provvedimento specifico dal governo che consentisse una riduzione della pena proporzionale alla durata dell'applicazione al pericoloso lavoro di risanamento delle aree malsane:

Si dirà che la destinazione de' condannati al risanamento di terreni paludosi è un aggravamento di pena che la legge non ha previsto e che non può essere inflitto senza il libero consenso de' condannati stessi: però se da un lato il Governo non ha il diritto di mandare a morire chi (non) fu punito di morte, ma privato per un tempo più o meno lungo della sua libertà, d'altro lato questa teoria non può essere spinta fino alle conseguenze estreme, senza rendere qualsiasi sistema penitenziario affatto impossibile. Come io credo di aver mostrato nel mio libro *Sulla riforma penitenziaria in Italia*, e con l'aiuto della inesorabile logica delle cifre, qualsiasi pena si risolve in un equivalente di vita tolta al condannato; e se il governo accorda una diminuzione nella durata della pena, indirettamente compensa quel tanto di vita che forse si è potuto togliere colla durezza del lavoro¹².

Nel 1883 Beltrani Scalia raffreddava i facili entusiasmi di chi voleva senz'altro l'impiego dei condannati nei lavori di bonifica e tornava a suggerire che per i condannati adibiti ai lavori rischiosi si prevedesse una diminuzione della durata della pena:

La istituzione delle colonie, così agevole e così attraente per chi la riguarda nel complesso dei suoi buoni risultati, presenta difficoltà grandissime nell'attuazione pratica per la preveggenza che occorre nel calcolare i mali e gl'inconvenienti possibili - per le circostanze, talvolta anche fortuite, alle quali pur bisogna essere preparati - per la grave responsabilità che assume l'amministrazione cui spetta misurare, se, e fino a qual punto ed in quali condizioni deve cimentare la salute e la vita dei condannati e del personale di custodia. È naturale che non intendo parlare delle colonie istituite, a cagion d'esempio, nelle ridenti isole dell'arcipelago toscano, ma bensì delle altre, sorte, o da sorgere in terreni da bonificare, avvegnaché, a mio modo di vedere, è su di questi che bisogna far convergere la forza dei condannati, a condizione però che il lavoro nel quale essi consumano e rischiano la loro vita, abbia per compenso una diminuzione di pena equivalente ad un prolungamento della vita stessa¹³.

Otto anni dopo, quando l'esperimento delle Tre Fontane e altri dello stesso tipo si sono conclusi, nella Relazione introduttiva al Regolamento carcerario del 1891, che sancisce, in ossequio ai principi del codice penale Zanardelli, l'obbligatorietà del lavoro per tutti i condannati a pene detentive, Martino Beltrani Scalia afferma con una cautela che non traspariva negli scritti precedenti:

¹² M. Beltrani Scalia, *Il lavoro dei condannati all'aperto*, cit., pp. 193-194.

¹³ M. Beltrani Scalia, *Relazione sul personale, sui fabbricati, sul mantenimento dei detenuti, sul lavoro e sulla statistica delle carceri italiane per gli anni 1878-1883*, Roma 1884; traggio la citazione da C. Grassi, *Colonia penitenziaria*, in *Enciclopedia Giuridica italiana*, Milano 1913, III, parte II, pp. 1158-1159.

Sembra per lo meno dubbio se, in difetto di un'apposita legge, l'amministrazione abbia il diritto di mandare condannati a tempo, ai lavori di dissodamento da fare in luoghi dove la proporzione degli infermi oscilla dai 30 ai 40 per cento e quella della mortalità dagli 8 ai 10 per cento: di mandarvi condannati a tempo, i quali, scontata la pena, ritornino a casa loro affranti e disfatti, per piombare a peso delle famiglie, o per ingombrare gli ospizi di carità e gli ospedali; di mandarvi, necessariamente, agenti di custodia ed ufficiali pubblici con le loro famiglie; di gravare il bilancio di spese non indifferenti per impianto, per cura, per mantenimento, per trasferimenti, per indennità, eccetera nel solo scopo di bonificare terreni che dovrebbero poi essere venduti a prezzi elevatissimi e che nessuno acquisterebbe, soprattutto nell'attuale rinvio della proprietà fondiaria. Si dirà che lo Stato dovrebbe cedere i terreni bonificati a prezzi miti; ma l'amministrazione non può, senza una legge apposita, impiegare a pura perdita il pubblico denaro. Si dirà che ai lavori di risanamento bisogna destinare i condannati a vita; ma non sarebbe salva, con questa la questione della legalità, una volta che il codice ha stabilito il modo come debba essere scontata la pena dell'ergastolo¹⁴.

In quest'ultimo scritto le percentuali di infermità e mortalità sono senz'altro superiori a quelle riportate, e non solo da Beltrani Scalia, negli anni Ottanta.

Qualche anno dopo, nella Relazione sul disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano, presentato al Senato il 27 marzo 1901, Martino Beltrani Scalia mira ad ottenere che l'Amministrazione penitenziaria possa destinare ai lavori di bonificazione i condannati alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, senza sottoporli prima al periodo di segregazione cellulare continua o notturna, e a ottenere che un anno di lavoro equivalga a quindici mesi per gli effetti della pena, e che per il personale direttivo, di vigilanza e di custodia dimoranti sul luogo del servizio prestato durante la bonifica, sia calcolato nella stessa misura agli effetti della pensione. Il disegno di legge per il bonificamento dell'Agro romano segue quello presentato dal ministro Emanuele Gianturco alla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1900, volto ad assicurare stabilimenti penitenziari adatti a consentire che tutti i condannati possano essere applicati ad attività lavorativa¹⁵, considerata la centralità del lavoro nel sistema di espiatione della pena previsto dal codice¹⁶. Un terzo disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1902 dal Ministro dell'Interno Zanardelli per attribuire la

facoltà al Governo del Re di valersi dei condannati alla reclusione e alla detenzione, qualunque sia la durata della pena che devono scontare, per destinarli ai lavori di bonifica dei terreni incolti e malsani.

Da questo terzo progetto, relatori Lucchini alla Camera e Beltrani Scalia al Senato, nasce la legge 20 giugno 1904, n. 285.

Con la legge 285 Giolitti voleva alleggerire le sovraffollate e insufficienti carceri indirizzando i condannati nelle colonie agricole (della Sardegna, innanzitutto) e voleva risolvere il problema dell'insufficiente offerta di lavoro carcerario (irrisolto ancora nel

¹⁴ M. Beltrani Scalia, *Relazione a sua eccellenza Francesco Crispi Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno*, in *Ordinamento generale della Amministrazione carceraria*, Roma 1891, p. LXXVI, citato anche in M. Calzolari - M. Da Passano, *Il lavoro dei condannati*, cit. pp. 143-144.

¹⁵ P. G. Assirelli - I. Santangelo Spoto, *Lavoro carcerario*, in *Digesto italiano*, Torino 1902-1905, XXVIII, pp. 194-195.

¹⁶ *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*. Documenti, legisl. XXI, sess. 1a, n. 87, pp.1 ss.

1915) senza incorrere nei rischi di concorrenza al lavoro dei liberi temuti dai socialisti¹⁷. Alle voci del Parlamento che si preoccupano per il pericolo di un aumento delle malattie e della mortalità dei condannati “per infezioni miasmatiche” e propongono di modificare il titolo della legge togliendo il riferimento ai terreni “malsani”, che “può essere ripugnante ai sensi più umani e civili” in quanto “la legge e l’Amministrazione... sono e devono essere ben lungi dal compromettere la salute e la vita dei condannati, e votarli alle infermità o alla morte”, Giolitti replica rassicurando che si adotteranno “i mezzi preventivi e profilattici testé sperimentati con successo nelle zone malariche” correggendo il titolo in “bonificazione dei terreni incolti o malarici”¹⁸.

A proposito dei “terreni malsani” scrive Cesare Civoli:

Io sono per altro ben lontano dal credere, che sotto il punto di vista finanziario si possano avere notevoli vantaggi dall’impiego dei condannati in opere di bonifica. Il condannato è di per sé un lavoratore assai meno buono dell’uomo libero. La prestazione dell’opera sua si effettua inoltre in condizioni poco favorevoli a che da essa si tragga il maggior utile possibile[...]. Chi si accinge a tale opera, ineseguita finora non per difetto di braccia ma di capitali e di sapiente organizzazione, deve affrontare la lotta, libero da ogni altra preoccupazione, ed unicamente ed esclusivamente inteso a dare ai lavori quell’indirizzo, che possa riuscire il più proficuo sotto il punto di vista tecnico ed economico. I risultati, che si sono avute in piccole colonie formate mediante condannati i quali abbiano già subito una notevole parte della pena, non bastano a render ragionevole la speranza che simili frutti si abbiano ad ottenere, quando l’amministrazione carceraria dovesse ad un tratto provvedere ed un numero notevole di direttori capaci di sorvegliare un’azienda agricola, ed una quantità rilevante di lavoratori, i quali come non possono essere giustamente pareggiati ai lavoratori attuali – perché questi sono condannati, che hanno in precedenza data lunga prova di buona condotta – così non possono neppure paragonarsi neppure ai deportati inglesi, perché essi eran tali sotto l’impero d’una legislazione in talune parti ingiusta, in altre esageratamente severa, né ai coloni olandesi, perché essi più che malfattori, erano individui privi di mezzi e di recapiti¹⁹.

Tre anni dopo l’entrata in vigore della riforma, nel 1907, Giuseppe Cusmano, agronomo nelle colonie penali sarde, auspica un’estesa applicazione della legge 285:

si avrebbe anche modo di disimpegnare lavori lontani, faticosi, difficili che quasi sempre il libero operaio non può fare... L’applicazione del disegno di legge Giolitti ci ricondurrebbe quasi ai tempi degli antichi egizi e romani, quando impiegavano numerosi schiavi e vinti in costruzioni di grandiose opere pubbliche, che tuttavia sbalordiscono il mondo. Però la moderna bonifica è guidata da principi d’umanità: i condannati non si tormentano, ma

¹⁷ G. Giolitti, *Relazione al disegno di legge sull’impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti o malarici*, presentata alla Camera il 6 dicembre 1902, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XXI, p. 5.

¹⁸ L. Lucchini, *Relazione della commissione incaricata dell’esame del disegno di legge sull’impiego dei condannati in lavori di dissodamento e di bonifica*, in *Atti Parlamentari, Camera dei deputati*, Legislatura XXI, 28 giugno 1903, *Documenti*, p. 5 e ss., pubblicata anche in “*Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*”, LIX (1904), pp. 499-520. Al Senato alla Relazione provvede il 15 giugno 1904 Beltrani Scalia e la legge fu approvata quasi senza discussione il 18 giugno 1904; l’approvazione della Camera avvenne il 26 giugno dello stesso anno.

¹⁹ C. Civoli, *Osservazioni sul disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia sull’impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonificazione dei terreni incolti e malsani*, in “*Monitore dei tribunali*”, 42 (1901, serie II vol IV), p. 24.

conduconsi a un lavoro razionale, forniti di abitazioni e di vitto sani e difesi dalla malaria; in queste condizioni essi restituiscono alla terra la sua fertilità e all'aria la sua salubrità, preparando nuove fonti di vita e di ricchezza al paese... Ora che cosa si ottiene dall'ozio del condannato? Congiure, indiscipline, uccisioni; invece procurandogli lavoro, si ovviano in gran parte questi mali e dal delinquente si può trarre un buon operaio che fa bene a sé e alla nazione. Senza dubbio, è ben lieto il condannato di scontare la pena all'aperta campagna; ciò è per lui un conforto salutare. Per altro egli, come tutti, ha il dovere e il diritto al lavoro; proibirglielo non è giustizia. Infine il disegno di legge Giolitti promuove il miglioramento dei terreni incolti nei più remoti luoghi d'Italia, e quindi l'agricoltura che apporta agiatezza e pace; è la riabilitazione di molti sventurati, l'applicazione più vera del *migliorare la terra col mezzo dell'uomo e l'uomo col mezzo della terra*²⁰.

I dati, sia pure incompleti, relativi alla mortalità e alle malattie dei condannati impegnati nelle aree malsane, erano stati utilizzati da Tommasi Crudeli, igienista e deputato, per chiedere nel 1883 che il lavoro alle Tre Fontane fosse sospeso almeno nei tre mesi estivi in cui il clima rendeva il lavoro ancora più rischioso per la salute dei condannati. E forse proprio la serietà e il prestigio di Tommasi Crudeli, e la fondatezza dei dubbi che avanzava sull'esperimento, (non disgiunti dalla circostanza che l'igienista e il massimo responsabile delle carceri italiane si stavano legando sul piano familiare per il matrimonio tra i figli), avevano indotto Beltrani Scalia a ridimensionare il suo iniziale entusiasmo per l'esperimento delle Tre Fontane.

Dall'intervento di Tommasi Crudeli alla Camera del 22 gennaio 1883 apprendiamo non solo che la selezione dei condannati era stata effettuata su criteri premiali - "la colonia fu molto ben composta, perché si scelsero individui, condannati a tempo, i quali erano giunti al termine della loro pena. Si scelsero coloro, i quali avevano dato migliori prove di buona condotta, ed i quali per il fatto stesso che fra poco avrebbero dovuto uscire liberi, in mezzo alla società civile, avevano interesse a condursi più disciplinatamente non solo, ma avevano pochissimo interesse a scappare" -, ma anche che la concessione ai trappisti era stato un vero e proprio affare per la congregazione religiosa francese - "il contratto fu fatto in condizioni molto buone per i padri trappisti perché fu ceduta la tenuta ad un canone molto basso. Di più non fu calcolato nemmeno il valore eccezionale di una cava di pozzolana, che si trovava in questa tenuta, e che adesso dai trappisti è stata tagliata fuori. Col solo prezzo di affitto della cava di pozzolana essi pagano l'intero canone al Governo, ed il rimanente della tenuta, che può esser calcolata in 450 ettari, essi godono, si può dire, gratuitamente" - che era stata preferita a un gruppo di 50 famiglie italiane. Tommasi Crudeli lamenta:

Io debbo dire francamente che ho deplorato che l'offerta fatta da quelle 50 famiglie di contadini fosse rifiutata dalla Giunta liquidatrice, perché una volta che la Giunta stessa intendeva di passar sopra alle regole ordinarie d'affitto di queste antiche manomorte, e voleva essere così generosa, avrei certamente preferito che lo fosse stata in favore di agricoltori liberi, che intendevano di andare a stabilirsi in quella località e di iniziare una bonifica stabile colla creazione di un centro abitato, piuttosto che rischiare di creare una seconda manomorta, e forse una manomorta non nazionale.

Comunque Tommasi Crudeli riconosce che:

Le condizioni morali ed economiche della colonia furono fin da principio stabilite in un

²⁰ G. Cusmano, *Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti o malarici (disegno di legge Giolitti)*, in "Rivista di discipline carcerarie", 29.1 (1904), pp. 10-11.

modo ottimo; ed io, che parecchie volte ebbi occasione di visitare le Tre Fontane, posso dire che realmente fa piacere il vedere come il morale di questi disgraziati, si rialzi, non fosse altro pel modo umano con cui sono trattati, e pel fatto del lavoro che compiono colla coscienza di fare un lavoro utile per il presente e per il loro avvenire.

Ma da subito l'impresa presenta dei rischi:

Ma le illusioni relative alla bonifica caddero subito, almeno per noi che abbiamo voluto studiare un poco da vicino tutte le circostanze di fatto. E fin dal 1880 si poté riscontrare che una grande quantità di forzati non solo, ma la quasi totalità delle guardie carcerarie era stata colpita da febbri, e febbri assai gravi. Alcuni giornali di Roma ne parlarono. La cosa fu negata, fu considerata come controversa. E il dubbio, rimasto in alcuni, sulla interpretazione da dare agli avvenimenti spiacevoli che ebbero luogo nel 1880, si può giustificare, perché appunto quello fu un anno di gravissima malaria nella campagna di Roma; e, siccome la località, nella quale lavoravano i forzati alle Tre Fontane, era assai ristretta, si poteva supporre che questa località, pur essendo stata bonificata, ricevesse la malaria dall'atmosfera delle parti circostanti della campagna di Roma e che eccezionalmente si avessero in quell'anno delle gravi malattie nella colonia, le quali non si sarebbero verificate negli anni ordinari. Ma nell'anno attuale, nel 1882, le cose hanno cambiato d'aspetto: la colonia si è ingrandita in modo che quasi 300 persone, tra forzati e guardiani, sono state mandate successivamente alle Tre Fontane.

E nel 1882, nonostante a Roma e nelle campagne di Roma non si siano registrati casi di malaria:

alle Tre Fontane tutti i componenti della colonia, dal primo all'ultimo dei guardiani, dal primo all'ultimo dei forzati, tutti sono stati colpiti da febbre. Fra i forzati molti hanno avuto delle leggere malattie, altri però ne hanno avuto delle gravi, e molti di essi si sono dovuti mandare, per rimettersi in salute al bagno di Civitavecchia od al bagno di Spoleto. Tutte le guardie carcerarie sono state colpite da febbri, generalmente gravissime. Non abbiamo che una sola vittima, perché i soccorsi furono pronti, perché l'infermeria di Regina Coeli è stata molto accresciuta, e perché furono destinati all'uopo medici intelligenti, i quali hanno curato queste febbri molto attivamente. Nell'infermeria di Regina Coeli si sono consumati tre chilogrammi di chinino per la guarigione di questi disgraziati, venuti dalle Tre Fontane! Quest'anno non abbiamo più, come nel 1880, il dubbio che nella colonia delle Tre Fontane si sieno manifestati numerosissimi casi di febbre, pel fatto dell'avvelenamento dell'atmosfera circostante a quella località, già creduta, bonificata. Quest'anno abbiamo precisamente il contrario: abbiamo cioè mancanza di malaria nel resto del territorio dell'Agro romano, ed abbiamo lo sviluppo della malaria concentrato nella località delle Tre Fontane.

Infine Tommasi Crudeli pone tre questioni. La prima, da studioso di malattie infettive: “uno dei fatti dei quali non abbiamo ancora la spiegazione scientifica è questo, che si è verificato tanto nel 1880 quanto nel 1882, cioè che le guardie si sono ammalate molto più gravemente dei forzati... ed io ho potuto constatare nel mese di novembre che il sangue di queste guardie carcerarie era guastato grandemente per effetto della perniciosa, che esse avevano avuto”; la seconda e la terza da osservatore attento ai risvolti economici e sociali:

Per quanto risulta a me, una delle ragioni per le quali la malaria quest'anno si è sviluppata così gravemente alle Tre Fontane, è appunto il fatto che, approfittando della circostanza di avere la mano d'opera a così basso prezzo, i padri trappisti, invece di piantare *eucalyptus* nei bassi fondi delle Tre Fontane, hanno fatto la coltura del granturco ad irrigazione continua;

cosa che certamente non avrebbero fatta se invece di pagare una lira al giorno i loro operai, li avessero dovuti pagare 3, 4 o 5 lire, come avrebbero dovuto ove si fosse trattato di operai liberi durante l'estate. Io non ho tenerezze eccessive pei forzati, ma devo fare osservare che siccome qui, appunto per comporre la colonia in condizioni di sicurezza discreta, sono stati sempre scelti forzati condannati a tempo e prossimi ad uscire dal bagno penale, prossimi al momento nel quale debbono ritornare alla vita civile, non mi pare che sia consigliabile l'aggravare la condizione sociale nella quale si trova il forzato al finire della condanna, regalandogli, per favorire l'industria privata, delle malattie le quali possono diminuire le sue forze fisiche²¹.

E il 27 giugno del 1883 sempre alla Camera Tommasi Crudeli invita alla prudenza nella valutazione dell'esperimento delle Tre Fontane:

Nel momento attuale, né nella campagna, né negli ospedali di Roma si trovano febbricitanti, salvo alcuni pochi casi di febbri lievi: da più di un mese i miei assistenti cercano casi di febbri gravi negli ospedali di Roma senza poterne trovare. Alle Tre Fontane invece le febbri gravi sono già scoppiate, ed all'infermeria di *Regina Coeli* dove i forzati che lavorano alle Tre Fontane sono accolti, se l'onorevole Venturi ci va, troverà che, precisamente come accadde l'anno passato, vi sono parecchi casi di febbri gravi. Io pregherei quindi l'onorevole Venturi e gli altri onorevoli colleghi, di riservare i loro giudizi sulla faccenda delle Tre Fontane, dopo che si saranno meglio studiati gli effetti delle opere di bonifica colà intraprese²².

Ma l'invito di Tommasi Crudeli alla prudenza resta senza risposta: nella pubblicistica chi si oppone agli esperimenti è quasi tacciato di disfattismo e se l'esperimento non dà i risultati attesi si attribuisce la causa del fallimento all'incapacità dei responsabili come nel caso di Castiglion della Pescaia dove la malaria e le difficoltà del suolo impedirono il compimento dell'opera.

Bonacci due giorni dopo così replica alle obiezioni di Tommasi Crudeli:

Io ho veduto e sentito spesso l'Amministrazione delle carceri fatta segno ad accuse opposte e contraddittorie. Da un lato l'accusano di crudeltà e di violazione delle leggi più sacre di umanità, perché dicono che abbandona i condannati, senza precauzioni e senza riparo, in balia della febbre e della morte. Dall'altro lato l'accusano di soverchia mitezza e di malsano sentimentalismo, lamentando che ella usi soverchi riguardi ai condannati, e la condizione dei condannati renda migliore di quella dei liberi lavoratori, creando quasi una nuova spinta al reato nell'interesse che avrebbe il libero lavoratore a delinquere per migliorare la sua condizione! Io credo che quell'Amministrazione non meriti né l'una né l'altra di queste accuse: credo che essa si sia mantenuta nel giusto mezzo tra l'eccessiva mitezza ed il rigore eccessivo, procurando di non oltrepassare quei confini... E prima di tutto non conviene dimenticare che coloro i quali coi loro reati hanno gravemente offeso e danneggiato la società, le debbono un risarcimento, ed a questo titolo spetta loro indubitatamente quella parte del lavoro sociale, che è la più faticosa, la più pesante, la più insalubre e la più pericolosa... Dall'Amministrazione delle carceri si può pretendere solo che sieno osservate tutte le cautele che possono diminuire ed alleviare i mali, che derivano dalla insalubrità dei luoghi nei quali lavorano i condannati²³.

²¹ C. Tommasi Crudeli, *Interrogazione*, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XV, I sessione, Discussioni, Tornata del 22 gennaio 1883, pp. 553-555.

²² C. Tommasi Crudeli, *Discussione del disegno di legge: Bonificazione dell'Agro Romano*, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XV, I sessione, Discussioni, Tornata del 27 giugno 1883, p. 4433.

²³ T. Bonacci, *Discussione del disegno di legge: Bonificazione dell'Agro Romano*, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XV, I sessione, Discussioni, Tornata del 29 giugno 1883, p. 4433.

Ma torniamo al Bonacci del 9 marzo 1899, alla lotta del male contro il male: Bonacci riprende nella lettera e nella sostanza le parole che nel pomeriggio del giorno precedente, l'8 marzo, aveva pronunciato alla Camera Enrico Ferri, sempre nell'ambito del dibattito sul disegno di legge sui delinquenti recidivi. Ferri aveva sostenuto che non era necessario deportare i recidivi nei territori coloniali, considerato anche gli esiti negativi degli esperimenti effettuati in Eritrea conclusisi con il costoso rimpatrio dei deportati che si erano tutti ammalati per le condizioni proibitive dell'area. Era piuttosto opportuno impiegare i recidivi, e i condannati in genere, per la redenzione delle regioni italiane. Nel discorso di Ferri, che in gran parte riprende argomenti e frasi che ha già utilizzato ne *Il lavoro dei condannati* del 1886, la gerarchia dei valori adottata dal giurista è evidente. Se proprio è necessario un sacrificio di qualche vita umana per redimere le terre malariche è preferibile che si sacrificino i delinquenti abituali che sono dei non-valori-sociali:

Avete l'Agro romano, avete in ogni provincia quasi d'Italia quelle terre che l'onorevole Baccarini chiamava appunto le terre irredente d'Italia. Ed allora, se per redimere queste terre dalla Dea febbre, dalla malaria, occorre il sacrificio di qualche vita umana, è molto preferibile che questo sacrificio avvenga di questi delinquenti abituali, che sono dei non valori sociali, anziché di operai onesti e liberi, come l'altro giorno abbiamo veduto qui in Roma, assistendo al funerale commovente, di due forti ed onesti romagnoli, della colonia di Ostia, capi di famiglia, che sono stati troncati in un modo fulmineo dalla febbre e dalla polmonite, perché là, per guadagnarsi il pane quotidiano, essi lottano giorno per giorno con la morte²⁴.

Ferri riprende un passo del suo *Lavoro dei condannati* in cui sosteneva che “dato che a redimere queste terre italiane dalla malaria necessiti il sacrificio di molte vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, niun dubbio che questi devono essere i primi e possibilmente i soli sacrificati”²⁵ e a cui con toni duri e con diverse argomentazioni aveva ribattuto Mario De Mauro. Il criminalista catanese rileva che il ragionamento di Ferri (e di quanti concordano con lui) finisce per introdurre, nei fatti, la pena capitale che però si continua, almeno nelle dichiarazioni, a respingere. E a tal proposito scrive:

Perché riconoscere (come lo stesso Enrico Ferri riconosce) la inopportunità od anche l'impossibilità morale di applicare la pena di morte nelle forme consuete del patibolo, molto più quando, secondo lui, non si potrebbe negare alla società il diritto di mettere a morte i più pericolosi malfattori? La lealtà e la franchezza non valgono meglio e più delle mistificazioni?²⁶

A voler seguire i ragionamenti dei positivisti, continua De Mauro, si finirebbe per ammettere che reati non punibili con la pena di morte sarebbero nei fatti sanzionati con tale pena.

²⁴ E. Ferri, *Discussione del disegno di legge: Bonificazione dell'Agro Romano*, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, Legislatura XX, II sessione, Discussioni, 2a Tornata dell'8 marzo 1899, p. 2726. Nello stesso intervento, p. 2723, la polemica tra Ferri e Lucchini raccontata da Mario Da Passano.

²⁵ E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886, p. 45.

²⁶ M. De Mauro, *Regime penitenziario. Prolusione al corso di Diritto e Procedura Penale letta nella grand'aula della Regia Università di Catania*, in “Antologia giuridica” n. 2 (1887, fasc. 8-9) pp. 525-559, citazione alle pp. 539-543.

Sul piano della scelta del tipo di lavoro, Ferri opta per le colonie agricole, che evitano la concorrenza tra lavoro carcerario e lavoro libero:

La colonia agricola è la sola soluzione del problema, con essa si risolve anche il problema della concorrenza del lavoro carcerario e del lavoro libero; perché se voi fate lavorare la terra incolta non fate concorrenza al lavoro libero, e i nostri contadini, invece di andare al Brasile a fare gli schiavi bianchi, quando con i segregati e relegati verranno sviluppate le condizioni di vitalità di queste colonie, potranno trovare pane e lavoro nelle terre d'Italia²⁷.

Infine, non senza qualche contraddizione, rispetto a quanto sostenuto in precedenza, conclude, quasi preoccupandosi dello stato di salute dei condannati:

Il lavoro coloniale libero è inoltre il solo che possa dare la salute fisica e quindi anche la salute morale ai nostri condannati, che in massima parte sono contadini abituati all'aria libera, e che quindi rinchiusi nel carcere coll'alimento insufficiente che i nostri regolamenti danno, non fanno che diventare individui più deboli e quindi più irritabili, tanto coi detenuti, quanto coi guardiani²⁸.

Con Ferri De Mauro si trova, invece, sostanzialmente d'accordo, sia pure con motivazioni diverse, per quanto riguarda le condizioni e il tenore di vita che devono assicurarsi ai carcerati. Entrambi ritengono che il tenore di vita debba ispirarsi ad austerità e non debba eccedere i limiti fissati dal "più semplice soddisfacimento del necessario alla vita", ma se il primo fonda tale limite sul carattere necessariamente affittivo della pena, il secondo, invece, preferisce insistere sulla preoccupazione educativa: De Mauro teme che i reclusi possano abituarsi ad un tenore di vita che non potranno più procurarsi onestamente una volta liberi²⁹.

In Italia nel 1890 il Consiglio Superiore di Sanità fissò le dimensioni delle celle in m. 2,10 x 4 x h 3,30, e le dimensioni dei "cubicoli" in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo con la riforma del 1932 ed a seguito delle campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, si adotterà il sistema dei "camerotti", che permetterà a un numero di detenuti variabile da 3 a sette di convivere in un locale di 25 metri quadri. Nel 1890 si prevede una spesa di 15 milioni per la costruzione nell'arco di 12 anni di nuovi stabilimenti che consentissero l'applicazione del sistema cellulare, ma nei bilanci di quell'anno e dei successivi la posta destinata allo scopo non fu mai adeguata, a fronte di una spesa corrente per l'intero sistema penitenziario per l'anno 1904 (ad esempio) di circa 30 milioni.

Bonacci e Ferri si impegnano in valutazioni economiche sulla convenienza, per il sistema economico nazionale nel suo complesso, dell'applicazione del lavoro carcerario alle bonifiche delle aree malsane. Argomentazioni dello stesso tipo aveva utilizzato nel novembre del 1891 Antonino di San Giuliano da redattore della Relazione della commissione governativa sullo stato dell'Eritrea. Il deputato catanese muoveva dalla premessa che lo Stato può utilizzare i condannati nelle colonie:

²⁷ E. Ferri, *Discussione del disegno di legge: Bonificazione dell'Agro Romano*, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XX, II sessione, Discussioni, 2a Tornata dell'8 marzo 1899, p. 2727.

²⁸ Ibid.

²⁹ M. De Mauro, *Regime penitenziario*, cit., p. 543, descrive le celle di alcuni nuovi penitenziari della Svezia e dei Paesi Bassi, in cui "si ha una capacità di 32 m.c. di aria, la lucerna opaca a gaz, il calorifero, il campanello elettrico, e il rubinetto di acqua perenne, oltre un elegante armadietto con le stoviglie e le spazzole per le scarpe, per i panni e gli spazzolini da denti".

I) impiegandoli in lavori pubblici per conto dello Stato (stesso); II) assegnandoli individualmente o a gruppi a singoli imprenditori e proprietari a condizioni diverse; III) trasformandoli gradatamente in coloni liberi, concessionari o proprietari, come mezzo di riabilitazione e premio di buona condotta durante il corso della pena o dopo che sia scontata”.

Continuava poi affermando che dal punto di vista economico il costo del lavoro degli indigeni o dei condannati risulterebbe conveniente per lo stato e concludeva che

Postacolo, che ci impedisce di costruire vie o altre opere pubbliche nella colonia Eritrea, non è la mancanza di braccia, bensì la mancanza di danaro.

Poi San Giuliano si fermava a commentare gli scarsi dati che conosceva degli esperimenti di lavoro carcerario in aree malsane condotti in Italia:

Discordi sono i pareri sui risultati dati dai forzati alle Tre fontane; per le altre colonie penitenziarie italiane non abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Interno dati posteriori al 1885. Per le colonie agricole di Pianosa Gorgona, Capraia e Castiadas dal 1 gennaio 1875 al 20 giugno 1885 la spesa è stata di lire 15.518.375,09 l'entrata di lire 9.783.386,61 con una perdita di lire 5.735.288,48. Nelle tre colonie di Pianosa con Montecristo Cortona e Capraia sono stati occupati al lavoro in media 939 condannati, di cui 737 in lavori agricoli, sotto la vigilanza di 129 impiegati e guardie e si sono in 10 anni, con sì gran numero di lavoratori e di custodi, dissodati in tutto 320 ha di terreno e costruiti 16 km di strada. A Castiadas, con 385 condannati destinati attualmente ai lavori agricoli, il valore dei terreni è salito da L. 448.074 a L. 1.100.078,72, ma con una spesa di lire 1.585.641. I fabbricati costarono lire 869.963 e furono valutati lire 589.142.

I dati, per quanto incompleti, dimostrano in modo inconfutabile che sul piano squisitamente economico i risultati degli esperimenti condotti in Italia non possono considerarsi un successo. Tuttavia San Giuliano, continuando nella sua valutazione incentrata esclusivamente sul criterio economico, sosteneva che forse in Eritrea, almeno per quanto riguarda i costi relativi alla custodia, l'impresa avrebbe potuto rivelarsi più conveniente, a fronte però di maggiori costi per gli spostamenti dei condannati e del personale carcerario:

Non vi è dubbio che nella colonia Eritrea le spese di custodia sarebbero minori attesa l'impossibilità di evasione. Un bianco è subito riconosciuto in paese di neri e quando non gli incogliesse altro male, le popolazioni soggette e limitrofe al minimo avviso delle nostre autorità si affretterebbero a prenderlo e a consegnarlo. Tuttavia un certo impianto e una certa custodia sarebbero necessari e le spese di viaggio sarebbero senza fallo maggiori che per operai liberi, non foss'altro che per questi non occorrono le guardie.

Ma nel seguito del discorso, quasi all'improvviso, San Giuliano abbandonava l'oggettivo criterio fondato sulla convenienza economica e operava una scelta radicale. Significativamente affermava:

Indipendentemente (corsivo mio) però dalle considerazioni finanziarie il lavoro penale è preferibile al lavoro libero nei siti malsani. Nella parte dell'altipiano etiopico a noi soggetta non vi sono quasi siti malsani; nella parte torrida della nostra colonia non crediamo che lo Stato debba intraprendere a proprie spese grandiosi lavori pubblici. Molto meglio è adoperare i condannati in Italia per i lavori di bonificazione ed altro che lo Stato dovrà intraprendere per rendere possibile la colonizzazione interna e che si svolgeranno quasi tutti

in siti di malaria grave. Nelle grandiose opere pubbliche, che all'uopo occorreranno, le spese per la custodia dei condannati finiranno per diventare una piccola quota delle spese generali, mentre nella Colonia, salvo le strade e qualche staccato lavoro idraulico, non vi ha luogo all'impiego simultaneo di numerose braccia. Se la colonizzazione dell'altipiano, invece di seguire cronologicamente quella interna, dovesse essere contemporanea, non cambierebbe il nostro giudizio; anche in tal caso sarebbe meglio di riserbare ai liberi il lavoro nel clima salubre e fresco dell'altipiano abissino, e ai forzati il lavoro del clima malsano delle nostre terre incolte³⁰.

La scelta è netta: *indipendentemente* da considerazioni dettate da criteri economici è meglio riserbare ai liberi il lavoro nel clima salubre e fresco dell'altipiano abissino e ai forzati il lavoro del clima malsano delle nostre terre incolte.

Sul piano economico finanziario - le considerazioni di San Giuliano lo confermano - è largamente dimostrato che l'esperienza della colonia penale e del lavoro dei condannati all'aperto costituisce sempre una perdita per lo stato: nonostante Beltrani Scalia abbia cercato di dimostrare nei suoi primi scritti che l'impresa sia conveniente per lo stato, o, almeno, che consenta allo stato di abbattere o ridurre i costi per il mantenimento dei detenuti, la più matura e disincantata riflessione degli studiosi giunge in modo unanime allo stesso risultato. Il lavoro dei condannati non è economicamente conveniente, né nel sistema dell'appalto, né nel sistema diretto, né nel sistema misto. Ma da parte di alcuni, positivisti in particolare - per esempio Francesco Carfora - vi sono alcuni casi in cui il ricorso al lavoro dei condannati può essere economicamente vantaggioso per il sistema economico nel suo complesso:

Vi ha infatti certi lavori, ai quali difficilmente si piega il libero cittadino, sia perché troppo gravosi, sia perché addirittura pericolosi, come avviene di alcune industrie minerarie ed estrattive, ovvero dell'opera di bonifica di siti malsani ed inospiti: ora in questi casi non è chi non veda la grande utilità di Colonie penali, le quali rendano possibile la messa in circolazione di nuove ricchezze, che altrimenti rimarrebbero improduttive. Né si dica che è cosa crudele esporre i condannati a quei pericoli, cui si rifiutano andare incontro i liberi operai, perché in questo, almeno per una volta, noi ci troviamo d'accordo coi positivisti nell'avversare certe morbide sentimentalità, che vorrebbero mettere alla pari i delinquenti e gli uomini onesti, perché anche noi riteniamo col Ferri che se per domare la natura ribelle, che contende agli uomini il trarre partito di certi tesori, da essa gelosamente custoditi, occorre un'ecatombe umana, molto meglio che questa sia di delinquenti che di onesti lavoratori, e che questi, divenuti pionieri di civiltà, si redimano colla morte di fronte alla umanità, che hanno così crudelmente offesa³¹.

Nella stessa pagina Carfora sottolinea l'importanza della funzione economica svolta dal lavoro dei condannati che possono mettere a coltura terre malsane in assenza di manodopera che a volte manca a causa dell'emigrazione che spinge gli italiani verso l'America "dove li aspetta miseria per avventura più squallida, lasciando incolti nella madre patria terreni sconfinati che potrebbero essere cagione di ricchezza inestimabile, e sono invece fomite di infezioni e di morte".

Oltre che per gli aspetti che qui si sono citati la sintesi di Carfora nel *Digesto* diretto da Lucchini è un perfetto esempio del modo in cui di solito si affrontò la questione del

³⁰ Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 277 del 26 novembre 1891: traggio il testo da F. Carfora, *Colonia penale*, in *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di Legislazione, dottrina e giurisprudenza* diretto da Luigi Lucchini, 1897-1902, VII, parte II, pp. 705-706.

³¹ Ivi, p. 721.

lavoro dei condannati:

Ma checché sia della questione finanziaria ed economica, anche quando sotto questi rapporti nessun vantaggio dovesse derivare, non per questo sarebbero da sconsigliare le colonie penali entro certi limiti ed a certe condizioni, quando si pensi alla loro altissima funzione morale e sociale, la quale è per compensare largamente le spese, cui si può per avventura andare incontro, anche quando non ne sia possibile il ricupero materiale, perché la possibile emenda del colpevole, e il ritorno di esso nella società non più come elemento di disordine, ma come elemento di feconda e disciplinata operosità, è tale un vantaggio che franca largamente la spesa, che può per avventura costare, e l'aggravio che può portare al bilancio dello Stato³².

Insomma, nei discorsi sul lavoro dei condannati e nelle logiche che li ispirano, eccezioni fatte per gli interventi di Turati e di Tommasi Crudeli, sembra di poter vedere limiti e contraddizioni comuni. Si sostiene l'opportunità di far lavorare i condannati per la funzione educativa e emendativa del lavoro, ma i condannati da adibire al lavoro vengono scelti adottando criteri premiali, sicché forse sono destinati al lavoro i condannati che meno avrebbero bisogno di essere recuperati per il reinserimento nella società. Si sostiene l'opportunità del lavoro dei condannati perché economicamente conveniente, ma considerati i maggiori costi per la sorveglianza, per i trasporti, anche valutati gli introiti derivanti dal lavoro, il risultato sul piano economico è in perdita. Inoltre deve evitarsi che il lavoro dei condannati produca effetti dannosi sul lavoro dei liberi: la preoccupazione di tenere distinti i due mondi è tale che il condannato addetto al lavoro viene appellato lavorante per distinguerlo dal lavoratore libero. Anche se, al pari che per il lavoratore libero, valgono per il lavoro del condannato i principi della *locatio operis* e, se non la persona, l'oggetto del rapporto di lavoro è il corpo del condannato³³.

Se poi si guardano le risorse finanziarie destinate dallo Stato al sistema carcerario appena riformato, tutti questi discorsi, dei giuristi e del legislatore, sembrano solo esercizio retorico di enunciazioni di buone intenzioni e non assurgono al rango di serio, cioè realizzabile in concreto, progetto. A ragione, Turati, nel corso della seduta del 18 marzo 1904, durante il dibattito sull'approvazione dei capitoli di spesa destinati dal ministero dell'interno all'amministrazione penitenziaria, avverte che senza cospicui interventi finanziari è "perfettamente inutile che voi aggiungete altre lettere morte alle lettere morte del regolamento attuale" e conclude:

già, l'edificio del nostro sistema punitivo lo si può indovinare fin dal vestibolo. Quando un arrestato è condotto nelle camere di sicurezza delle nostre Questure, egli comincia a trovare quasi sempre un locale in contravvenzione con tutti i regolamenti di igiene stabiliti dai Municipi e dal Governo. Sui tavolacci egli incontra tutta l'arca di Noè, tutte le razze di cimici, di pidocchi e di altre anche peggiori bestiole, troppo poco parlamentari perché possa qui farne l'elenco (*Si ride*). E questa è l'anticamera della giustizia punitiva: dico della giustizia punitiva, non quale appare dallo scenario esteriore dei Tribunali, ma quale è realmente nella sua terribile esplicazione concreta, quale pesa realmente sugli sciagurati che vi incappano per 20, per 30 anni, per tutta la vita di, un uomo. Poi, quando il condannato è «consegnato», come una cosa, al reclusorio, egli viene perquisito, gli vengono rasi la barba e i capelli, viene spogliato de' suoi abiti e gli è infilata quella indecente livrea multicolore, che

³² Ivi, p. 721-722.

³³ U. Romagnoli, *Il lavoro dietro le sbarre*, in "Politica del diritto", V (1974), pp. 205 ss.

lo assimila a tutti gli altri condannati, che è come l'oltraggio supremo che noi vogliamo recare a un caduto, a uno sventurato, e forse, chi sa in quanti casi! a un innocente condannato per errore, per renderlo repugnante agli altri e a se stesso... (*Interruzioni*). Sì... il condannato è vestito di quella infame divisa che lo rende, ripeto, oggetto di ludibrio e di ripugnanza a chiunque lo vede; gli si toglie il nome e il cognome, ogni segno della sua individualità, e sul camiciotto gli è cucito un numero, col quale ormai sarà sempre chiamato, come ad ammonirlo che egli ha cessato di essere una persona, un individuo, un essere umano... Non parlo del passeggio, la cosiddetta «aria», imposta anch'essa dal regolamento per un'ora al giorno, che si prende in quegli orrendi cortiletti dei reclusorii, che sembrano pozzi : e non v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano di continuo, a passo uguale, rasente le mura, a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza poter dire una parola, senza potersi fermare se non col permesso dell'aguzzino, come povere giumente cieche che girino la ruota di una macina da mulino... E così non avete delle carceri, avete degli ammazzatoi³⁴.

³⁴ F. Turati, *Intervento nella 2a tornata di venerdì 18 marzo 1904*, cit., pp. 11822-11823 e 11826.